

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 27/02/2025) 04/04/2025, n. 13132*STUPEFACENTI › Detenzione, spaccio, cessione, acquisto***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente
Dott. VERGINE Cinzia - Consigliere
Dott. NOVELLO Giuseppe - Consigliere
Dott. GIORGIANNI Giovanni - Relatore
Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Sui ricorsi proposti da:**

A.A., nato a P il (Omissis),
B.B., nato a P il (Omissis),

avverso la sentenza del 30/05/2024, della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Monferini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del A.A. e il rigetto del ricorso del B.B.;

udito l'avvocato Riccardo Bellotta, del foro di Palermo, difensore di A.A., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato Nucaro Amici Massimo, del foro di Roma, difensore di B.B., che si è riportato ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Palermo condannava B.B. alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, previa qualificazione della recidiva in specifica ed infraquinquennale, e A.A. alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, escluso l'aumento per la recidiva contestatagli: B.B. in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2, 5, 7, cod. pen. per aver compiuto, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'incasso del distributore di carburanti " Q8 easy ", ubicato in P, via (Omissis), utilizzando, per abbattere la colonnina

per i pagamenti self service, il furgone Fiat OM 50 targato (Omissis), di provenienza criminosa perché oggetto di furto (capo 7), nonché del reato di cui all'[art. 648](#) cod. pen., per aver ricevuto o comunque detenuto, in concorso con altri soggetti non identificati, il furgone Fiat OM targato (Omissis), di provenienza criminosa perché oggetto di furto (capo 8); A.A. in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli [artt. 81](#) cod. pen. e [73 D.P.R. n. 309/1990](#), per aver ceduto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a C.C. grammi 50 circa di sostanza stupefacente di cui alle tabelle I e III, nonché un panetto circa di sostanza stupefacente di cui alle tabelle II e IV (capo 26). Con sentenza del 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza primo grado emessa nei confronti di A.A., riformandola parzialmente nei confronti di B.B., riquilificando il fatto sub 8) ai sensi dell'[art. 624](#) cod. pen. e riducendo conseguentemente la pena ad anni tre, mesi uno di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, Tommaso A.A., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'[art. 606](#), lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli [artt. 192](#) cod. proc. pen., 110 cod. pen. e [73 D.P.R. n. 309/1990](#). Lamenta il ricorrente vizio di motivazione nella parte in cui è stato ritenuto che le captazioni emerse nel corso delle indagini preliminari davano contezza dell'assunto accusatorio, nonostante l'assenza di elementi di prova diretti, quali pedinamenti o sequestri, nonché l'illogicità dell'utilizzo, quale elemento di riscontro, dell'accertamento, attraverso il rilevatore satellitare, della presenza dell'autovettura dell'acquirente della sostanza stupefacente in sosta al civico (Omissis) di corso (Omissis) a P, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, ristretto in regime di arresti domiciliari.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'[art. 606](#), lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'[art. 73](#), comma 5, [D.P.R. n. 309/1990](#). Premette il ricorrente che i giudici del gravame hanno argomentato che il dato ponderale della sostanza stupefacente (100 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina), unitamente alle modalità della condotta, evidenziavano una sicura professionalità dell'imputato e non consentivano di ritenere il fatto di lieve entità. Lamenta la difesa, richiamando giurisprudenza di legittimità, a) che la fattispecie di cui al comma 5 dell'[art. 73 D.P.R. n. 309/1990](#) comprende anche condotte rientranti nell'[art. 74](#), comma 6, [D.P.R. n. 309/1990](#), vale a dire condotte espressione di un programma criminoso indeterminato, caratterizzate da un certo grado di organizzazione e di professionalità; b) che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'[art. 73](#), comma 5, [D.P.R. n. 309/1990](#); c) che, in base allo studio predisposto dall'Ufficio per il processo presso la sesta sezione penale della Suprema Corte, il limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità del fatto è risultato essere di 150 grammi per la cocaina e di 246 grammi per la marijuana.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, B.B., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'[art. 606](#), lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere per insussistenza della condizione di procedibilità con riferimento al reato contestato al capo 7). Sostiene la difesa la insussistenza della circostanza aggravante della destinazione a pubblica utilità, poiché in detta categoria sono stati fatti rientrare beni destinati a soddisfare esigenze della collettività, come linee telefoniche, elettrodotti, treni, senza esservi tuttavia alcun richiamo agli impianti di distribuzione di carburante, conseguendone la procedibilità a querela del reato contestato al capo 7). Sostiene, inoltre, che la querela era stata sporta da soggetto non legittimato, in quanto dipendente della società di gestione del distributore, rientrando detta facoltà tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali.

3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'[art. 606](#), lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'[art. 99](#) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex [art. 606](#), lett. e), cod. proc.

pen. Lamenta il ricorrente che la recidiva è stata riconosciuta sulla sola base del presupposto formale dei precedenti penali gravanti sull'imputato, senza effettuare il giudizio di pericolosità sociale, vale a dire valutando se il nuovo episodio delittuoso fosse espressione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo che costituisce il presupposto sostanziale ai fini della applicazione della recidiva.

3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'[art. 606](#) lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all'[art. 62-bis](#) cod. pen. Deduce la difesa come il conferimento delle circostanze attenuanti generiche non implichi necessariamente un giudizio di non gravità del fatto di reato e sottolinea che il ricorrente ha sempre tenuto un corretto comportamento processuale, manifestando sincera collaborazione, mentre i precedenti penali non sarebbero ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché risalenti nel tempo (allorché l'imputato era minorenni).

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso proposto da A.A. è manifestamente infondato perché generico, in quanto reitera il motivo di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Giova ricordare che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). È stato spiegato dalla Corte di merito che, nelle conversazioni intercettate, il ricorrente fosse stato più volte menzionato dall'acquirente C.C. come il soggetto che doveva consegnargli la sostanza stupefacente e come, anche dopo lo scambio, C.C. avesse fatto riferimento al ricorrente ("A.A.") come il soggetto dal quale si era recato per prelevare la sostanza stupefacente, indicandone anche il quantitativo e la tipologia, nonché il prezzo pagato (tremila euro). In tale contesto, è errato sostenere la necessità di elementi di riscontro diretti per le conversazioni intercettate, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'[art. 192](#), comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex plurimis, Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Mascia, Rv. 286150). Né può dirsi che l'ulteriore argomento utilizzato dalla Corte territoriale, ovvero sia la rilevazione satellitare della vettura dell'acquirente nei pressi dell'abitazione del ricorrente in concomitanza con il momento in cui nelle conversazioni intercettate si fa riferimento alla cessione della sostanza illecita, sia manifestamente illogico.

2. Il secondo motivo del ricorso proposto da A.A. è infondato, posto che il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'[art. 73](#), comma 5, del [D.P.R. n. 309 del 1990](#) non presenta criticità. Sul punto occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo, con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'[art. 73](#) deve essere complessiva, il che significa abbandonare

l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'[art. 73](#), comma 5, del [D.P.R. n. 309 del 1990](#), dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.

In tale ottica è stato sottolineato come anche l'elemento ponderale, quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale, non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'[art. 73](#), comma 5, come rivela proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'[art. 80](#), comma 2, del [D.P.R. n. 309 del 1990](#). In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo va anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'[art. 73](#), comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di lieve entità. Ebbene, la Corte di appello, la cui sentenza si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, ricorrendo un'ipotesi di doppia conforme, si è posta in sintonia con tale impostazione, evidenziando plurimi elementi obiettivi ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto: in particolare, sono stati valorizzati, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'[art. 73](#) comma 5 del [D.P.R. n. 309 del 1990](#), il quantitativo di sostanza stupefacente acquistata e poi rivenduta, l'eterogeneità delle sostanze, le modalità di esecuzione della condotta tali da evidenziare una sicura professionalità del ricorrente, la circostanza infine che l'acquisto del cessionario C.C. era stato fatto non per consumo personale, ma per ulteriore smercio, cui era dedito in via abituale, ed addirittura, con gli approvvigionamenti del ricorrente, C.C. aveva elevato il livello di qualità nell'attività di spaccio, essendogli stata accordata fiducia per lo smercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ("fatti una bella piazza").

Né assume valore vincolante la ricognizione statistica contenute nel precedente di legittimità Sez. 3, n. 45061 del 03/11/2022, giacché, come già affermato da questa Corte, la qualificazione del fatto ai sensi dell'[art. 73](#), comma 5, [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdon Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca

la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito.

3. Il primo motivo del ricorso proposto da B.B. è infondato, sia nella parte in cui reitera le doglianze circa la insussistenza della circostanza aggravante della destinazione a pubblica utilità, sia nella parte in cui sostiene il difetto di legittimazione a sporgere querela da parte del dipendente dell'impresa.

3.1 Con riferimento alla prima doglianza, espressamente finalizzata in ricorso a contestare la procedibilità del reato, lo sviluppo argomentativo delle sentenze dei giudici di merito secondo cui un impianto di distribuzione di carburanti è destinato a pubblica utilità, ovvero a soddisfare esigenze di natura collettiva, avuto riguardo al tipo e alle caratteristiche del servizio erogato ed alla competenza al rilascio dell'autorizzazione necessaria in capo agli organi comunali che si spiega proprio in considerazione della destinazione del servizio in favore della collettività, non presenta errori concettuali o cedimenti logici. La giurisprudenza civile di legittimità ha avuto modo di definire il servizio di distribuzione dei carburanti come un servizio pubblico e, conseguentemente, spiegare il rigore normativo che caratterizzava, ai sensi del [D.Lgs. n. 32 del 1998](#), la gratuità della cessione dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, che aveva natura inderogabile ed era sanzionata con la nullità, costituendo un limite alla autonomia negoziale. La Corte di cassazione ha affermato espressamente che il rigore normativo nasceva da una precisa opzione di fondo: "impedire che l'autonomia privata potesse dar luogo a speculazioni tali da contrastare la necessità di assicurare sicurezza, continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti" (Sez. L, n. 239 del 12/01/2012, Rv. 620384). Allo stesso modo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l'organo comunale competente a pronunciarsi sulle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di un distributore di carburanti è il Consiglio Comunale perché si tratta di atti che incidono sull'esercizio e sulla organizzazione di un servizio pubblico di rilievo anche locale, precisando che "l'equilibrato assetto della rete distributiva dei carburanti costituisce, infatti, nell'attuale assetto sociale un aspetto rilevante e strumentale per garantire ai cittadini il pieno esercizio del diritto alla circolazione ed integra, perciò un interesse generale che ha trovato tutela a livello nazionale nei provvedimenti diretti a razionalizzare la rete di vendita evitando distorsioni e difficoltà derivanti dalla dimensione non adeguata degli operatori, e che oggi si colloca a livello regionale in modo da assicurare la più efficiente dislocazione territoriale degli impianti ed, anche, a livello comunale per il necessario raccordo con le esigenze di viabilità interna ed urbanistiche" ([Cons. Stato, n. 6142 del 16/10/2006](#)).

Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono anche assoggettati alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla [legge n. 146 del 1990](#), essendosi ritenuto che la distribuzione di prodotti energetici non è fine a sé stessa, ma bensì finalizzata alla concreta realizzazione di diritti costituzionalmente garantiti per la realizzazione dei quali si rende necessario il ricorso a tali prodotti: il diritto alla mobilità va garantito perché strumentale per la tutela della vita e della salute. Il trasporto privato di persone e merci su gomma deve essere dunque assicurato perché strettamente legato alla tutela di tali diritti costituzionalmente garantiti, non essendo da solo sufficiente, sia a livello globale, sia a livello capillare, il trasporto pubblico di merci e persone.

In definitiva, gli impianti di carburante sono beni destinati alla pubblica utilità, in quanto erogano un prodotto energetico destinato al soddisfacimento di esigenze essenziali per la collettività. Ciò posto, a seguito della modifica dell'[art. 624](#), comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'[art. 2](#), comma 1, lett. i), [D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150](#), in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'[art. 625](#) cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui all'[art. 625](#), n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest'ultimo caso torna la regola della punibilità a querela). Quindi il reato di furto continua ad esser procedibile di ufficio quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblica utilità (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, non mass.), circostanza aggravante che ricorre nel caso in esame in quanto la

norma considera il furto "su" cose, e non "di" cose destinate a pubblica utilità, con la conseguenza che la nozione va riferita alla situazione complessiva esistente al momento dell'azione delittuosa, ricorrendo l'aggravante non soltanto quando sia sottratta la cosa destinata a pubblica utilità ma anche nel caso in cui l'agente sottragga o miri a sottrarre una cosa (il denaro) ad essa inerente o, come nella specie, in essa contenuta. Tuttavia, resta valido il principio secondo cui la ratio della norma postula in ogni caso l'esigenza, integrata nel caso in esame, che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o almeno esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico, ovvero, rispettivamente, reso inutilizzabile o meno efficace la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1662 del 25/11/1966, dep. 1967, La Barbera, Rv. 103918-01).

3.2 Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla legittimazione a sporgere querela, i giudici di merito hanno affermato che la querela era stata legittimamente sporta da Salvatore De Caro, sia perché dipendente della società, sia perché munito di delega. La doglianza sarebbe assorbita perché il reato contestato è procedibile di ufficio, ricorrendo la circostanza aggravante di cui all'[art. 625](#), n. 7, cod. pen. È tuttavia opportuno ricordare, in proposito, che, a partire dalla pronuncia di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975), è stato affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. Corollario di tale affermazione è che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. La Corte di legittimità ha, pertanto, riconosciuto legittimazione a sporgere querela al direttore o al capo reparto di un supermercato (Sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piric Rv. 272696), al responsabile della sicurezza (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342), alla cassiera di un supermercato (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824), al custode di uno stabilimento (Sez. 5, n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906). Il diritto a proporre querela in capo a tali soggetti, in buona sostanza, è costituito dalla relazione qualificata degli stessi rispetto ai beni posti in vendita: tali soggetti, infatti, subiscono un pregiudizio, meritevole di tutela, proprio dalla sottrazione del bene loro affidato (Sez. 4, n. 998 del 15/11/2024, dep. 2025, D'Acunzo, non mass.). Nel caso in esame, la querela è stata sporta da un dipendente della impresa Servizi e Gestione Italia Srl, senza che sia stata specificamente contestata la relazione qualificata in capo a tale soggetto rispetto ai beni oggetto di tentato furto: il motivo di ricorso si diffonde, infatti, nel contestare la validità della delega conferita a tale dipendente perché proveniente da soggetto, dichiaratosi amministratore delegato, ma che, ad avviso del ricorrente, non aveva alcun potere in merito.

4. Il secondo motivo del ricorso proposto da B.B. è manifestamente infondato. La Corte di Appello, condividendo la valutazione del giudice di prime cure per cui i fatti per cui si procede erano rappresentativi non di una occasionale ricaduta nel reato, bensì "di maggior riprovevolezza e capacità a delinquere dell'imputato", nonostante l'intervento delle precedenti condanne, ha rilevato come la reiterazione nella commissione di reati costituisca un *modus vivendi* dell'imputato, a testimonianza che il fatto non potesse ritenersi manifestazione di una non occasionale ricaduta nel reato. In ragione di ciò ha, dunque, ritenuto che tanto giustificasse un giudizio di pericolosità aggravata nei confronti dell'imputato. Il percorso argomentativo adottato non può essere censurato, perché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nell'applicare la recidiva, il giudice deve verificare in concreto "se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di

riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

5. Il terzo motivo del ricorso proposto da B.B. è manifestamente infondato. Sul punto, la Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'[art. 62-bis](#) cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'[art. 133](#) cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419, la cui massima è stata così redatta: "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'[art. 62-bis](#) cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato").

La Corte di appello non ha ritenuto l'imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità della condotta, nonché dell'assenza di elementi in atti allo stesso favorevoli, facendo poi espresso riferimento al *modus vivendi* di costui che non consente di definire la sua condotta come occasionale (risultano tre precedenti penali per rapina in concorso a carico del ricorrente). In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, ed anzi congruo e logico e coerente con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti stessi, ex [art. 616](#) cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così è deciso in Roma il 27 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2025.